

**COMUNE DI BATTAGLIA TERME  
PROVINCIA DI PADOVA**



**REGOLAMENTO  
DI POLIZIA URBANA**

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

##### **Disciplina dei servizi di polizia urbana**

1. Nel territorio del Comune di Battaglia Terme la Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento, dalle disposizioni emanate per le singole circostanze dall'Autorità comunale, nei limiti delle funzioni e dei poteri attribuiti da leggi o regolamenti.
- 2 Quando nel contesto delle norme non si faccia esplicito riferimento ai soli luoghi pubblici, si intende che le disposizioni si riferiscono anche ai luoghi privati soggetti o destinati a uso pubblico, o aperti al pubblico passaggio.
- 3 Nel presente Regolamento, per indicare gli atti che conferiscono la facoltà di esercitare determinate attività, o consentono determinati comportamenti o situazioni, sono usati i termini concessione o autorizzazione, e considerati sinonimi, i termini licenza o permesso.
- 4 Gli atti di cui al comma precedente costituiscono titolo di Polizia Urbana.

#### **ART. 2**

##### **Esecuzione dei servizi di polizia urbana**

- 1 Il servizio di vigilanza sulla polizia urbana viene attuato dal Corpo di Polizia Locale, nonché dagli altri funzionari e agenti che, a norma di legge, abbiano l'obbligo di far osservare le disposizioni dell'Autorità comunale.
- 2 Salvo quanto disposto dall'art. 13 della legge 24.11.1981 n.689, nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti dei poteri loro attribuiti, i predetti pubblici ufficiali hanno facoltà di accedere, nelle dovute forme, nei locali soggetti alla vigilanza dell'Autorità Comunale destinati all'esercizio di attività per cui è prevista l'autorizzazione o concessione comunale, per assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'Autorità.
- 3 Per l'accertamento di reati e per il compimento di altri atti di Polizia Giudiziaria, debbono osservarsi le norme vigenti in materia di procedura penale.

#### **ART. 3**

##### **Richiesta e rilascio di concessioni e autorizzazioni**

- 1 Le richieste dei titoli previsti dal presente Regolamento devono essere indirizzate al Comune con domanda motivata, con l'osservanza delle leggi sul bollo, firmata dai richiedenti e corredata dai documenti eventualmente prescritti.
  - 2 Per decidere sull'istanza, il Responsabile del Procedimento, può avvalersi degli organi tecnici e consultivi del Comune, assumere informazioni e disporre accertamenti.
  - 3 Prima del rilascio dell'autorizzazione o della concessione, il Responsabile del Procedimento ha facoltà nei termini di legge, di fissare un termine entro il quale il richiedente deve completare la documentazione necessaria per il perfezionamento della pratica.
  - 4 Il termine può essere prorogato, per una sola volta in casi eccezionali e dietro motivata richiesta dell'interessato, con l'osservanza delle forme prescritte per la domanda originaria.
  - 5 I titoli vengono rilasciati, con atto scritto, dagli uffici competenti, secondo l'ordinamento interno del Comune.
- I titoli si intendono accordati:
- a) personalmente al titolare, salvo espressa autorizzazione a farsi rappresentare;
  - b) previo pagamento di tasse e diritti eventualmente dovuti per l'atto medesimo;
  - c) senza pregiudizio di diritti di terzi;

- d) con l'obbligo per il titolare di riparare tutti i danni derivanti dalle opere e dalle occupazioni permesse, sollevando il Comune da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto dell'Autorizzazione o della Concessione data;
  - e) sotto l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le condizioni prescritte;
  - f) con facoltà di sospensione o di revoca per motivi di interesse pubblico;
  - g) con facoltà di sospensione o di revoca, senza alcun rimborso, in caso di inosservanza delle disposizioni regolamentari, delle condizioni cui il titolo è subordinato, o di provvedimenti emanati anche con atti separati.
- 6 Il Responsabile del Procedimento potrà subordinare il rilascio o la validità di taluni titoli a collaudi statici o a relazioni tecniche, ai fini dell'accertamento della sicurezza o dell'idoneità, che dovranno essere eseguiti da professionisti, iscritti nell'apposito albo, a tale scopo incaricati a cura e spese del richiedente.
- 7 Nel caso dei titoli o con provvedimenti successivi potranno essere indicati i limiti e le condizioni da osservare.

#### **ART. 4**

##### **Esposizione e validità dei titoli**

- 1 I titoli di cui all'articolo precedente, devono essere tenuti esposti, salvo impedimento obiettivo, nei luoghi e per il tempo per i quali sono stati concessi, in modo che siano chiaramente e facilmente visibili.
- 2 Essi dovranno comunque essere esibiti agli Agenti che ne facciano richiesta.
- 3 In caso di sottrazione, distruzione, furto o smarrimento, potrà essere richiesta copia o duplicato all'Ufficio competente, previa dichiarazione, sottoscritta dal titolare, degli atti che hanno causato la perdita dell'originale.
- 4 I titoli scadono il 31 dicembre di ogni anno, salvo che sia diversamente stabilito, e comunque non possono avere validità superiore a un anno.
- 5 Alla scadenza, i titoli possono essere rinnovati o prorogati, mediante vidimazione e previo accertamento della permanenza dei motivi per cui sono stati rilasciati e con l'osservanza delle condizioni indicate all'art.3.

#### **ART. 5**

##### **Sospensione, revoca e decadenza dei titoli**

- 1 Fatte salve speciali disposizioni di legge, i titoli rilasciati dal Comune:
- a) possono essere sospesi quando venga accertata la violazione delle prescrizioni stabilite dal titolo stesso o dalla normativa vigente;
  - b) possono essere revocati quando emergano nuovi interessi pubblici da salvaguardare o possibili rischi per la pubblica incolumità;
  - c) devono essere revocati in caso di abuso o quando vengano meno i requisiti soggettivi dei titolari od oggettivi previsti dalla normativa vigente per il loro rilascio.
- 2 Si intende decaduto il titolo:
- a) quando il titolare non se ne sia avvalso nel termine indicato o stabilito nelle speciali norme in base alle quali l'atto è stato rilasciato;
- 3 I titoli revocati, decaduti o per i quali sia stata presentata formale rinuncia, devono essere restituiti a cura dei titolari o dei loro rappresentanti agli uffici competenti del Comune entro il termine indicato.
- 4 Ove si reputi necessario, il Responsabile del Procedimento può disporre che gli atti relativi ai titoli sospesi siano depositati negli uffici municipali competenti per tutto il periodo della sospensione.

## **TITOLO II**

### **OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO**

#### **ART. 6**

#### **Occupazione del suolo pubblico**

**1** Il presente titolo è disciplinato dall'apposito regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del C.C. n. 20 del 10.06.1994 e successive modifiche o integrazioni.

## **TITOLO III**

### **PULIZIA, DECORO E ORDINE DEL CENTRO ABITATO**

#### **ART. 7**

#### **Decoro degli spazi pubblici**

**1** Tutte le cose, i manufatti, i luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, debbono essere tenuti costantemente puliti e in stato decoroso.

**2** È pertanto vietata qualsiasi forma di imbrattamento, danneggiamento, deturpamento del suolo e degli edifici, anche se dipendente da incuria.

**3** È parimenti vietato fare uso improprio delle panchine pubbliche, dei cestini, della segnaletica e delle strutture poste nei parchi pubblici.

**4** Ai trasgressori, oltre la sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di provvedere alla rimessa in pristino o in stato decoroso.

**5** È vietato gettare, scaricare, immettere o abbandonare rifiuti in contrasto con le modalità previste dal Regolamento Comunale del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani, dal Regolamento di Igiene, dal Regolamento Edilizio, dalle Leggi e dai Regolamenti generali e dalle Ordinanze del Sindaco.

#### **ART. 8**

#### **Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione**

**1** Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'articolo 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto – che comprende anche il diritto di stazionamento – non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.

**2** È vietato l'esercizio di contatto commerciale o mendicizia, che limitino la libertà di circolazione delle persone o ne cagionino molestia.

**3** La dimostrazione della limitazione della circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione, avendo riguardo sulle modalità con cui essa si è concretizzata. Il pregiudizio alla libera fruizione degli spazi alla collettività presuppone che il verbalizzante abbia accertato una pur minima protrazione nel tempo della condotta pregiudizievole, non potendo la sanzione e l'allontanamento trovare fondamento sull'insicurezza avvertita dal singolo cittadino nel momento in cui il suo cammino incrocia il sanzionando.

**4** Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento per la violazione dei singoli obblighi o divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente norma siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di

allontanamento di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2014, nel testo convertito dalla L. n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dall'articolo 9 del presente regolamento.

## **ART. 9**

### **Zona urbana di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento**

**1** Ai fini dell'applicazione di particolari divieti, sanzioni e misure a tutela del decoro urbano e della libera accessibilità e fruizione di aree e infrastrutture, previste dalla Legge 48/2017 e ss.mm.ii., sono individuate le seguenti aree e zone meglio specificate nell'Allegato "A":

1. Zona centro storico
2. Stazione ferroviaria e fermate autolinee
3. Luoghi di culto (nel raggio di 100 metri dall'ingresso)
4. Museo, Biblioteca ed edifici storici (comprese aree limitrofe)
5. Aree a verde pubblico (giardini, parchi e lungargini)
6. Plessi scolastici pubblici e privati (nel raggio di 100 metri dall'ingresso)
7. Supermercati (area a parcheggio a servizio clienti).

## **ART. 10**

### **Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento**

**1.** Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, delle sanzioni amministrative accessorie e delle misure ripristinatorie previste dalla Legge e dal presente Regolamento, l'accertamento della violazione delle previsioni dell'articolo 8, all'interno del perimetro delle aree definite a norma del precedente articolo 9 e specificamente individuate nell'allegato "A" al presente Regolamento, comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento di cui agli articoli 9 e 10 del D.L. n. 14/2017, come convertito dalla L. n. 48/2017.

**2.** Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'articolo 9 a prescindere dall'attività che si eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine. In caso di sua violazione, oltre alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 900,00, il personale che ha accertato la violazione all'ordine scorta la persona all'esterno dell'area e, tramite il proprio Comando, trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, con richiesta di adozione del provvedimento di cui all'articolo 10 comma 2, del D.L. n. 14/2017 come convertito dalla L. n. 48/2017.

**3** La medesima procedura si applica in caso di accertamento della violazione agli articoli 688 (ubriachezza) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del Codice Penale, nonché dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (violazioni in materia di commercio su aree pubbliche) e dall'articolo 7, comma 15-BIS decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (parcheggiatori e guardiamacchine abusivi), quando la violazione sia stata accertata in una delle aree considerate dall'articolo 9 del presente regolamento.

## **ART. 11**

### **Pulizia delle aree antistanti a negozi ed esercizi pubblici**

**1** È proibito agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, ai venditori ambulanti e a quant'altri occupino a qualsiasi titolo area pubblica o di pubblico passaggio o aree antistanti le stesse, di gettare e/o abbandonare alcun residuo o rifiuto che possa danneggiare o sporcare il suolo.

**2** I suddetti esercenti sono tenuti a mantenere pulite le aree circostanti i loro locali o impianti, e può essere fatto loro obbligo di mettere a disposizione del pubblico anche all'esterno del locale un conveniente numero di idonei porta-rifiuti.

**3** È fatto obbligo agli esercenti di negozi, pubblici esercizi, chioschi, botteghe, laboratori e simili, di ricoverare all'interno dell'attività, in orario di chiusura, le strutture e la merce oggetto di occupazione suolo pubblico. I titolari di pubblici esercizi, in orari di sospensione dell'attività, dovranno comunque accatastare tavoli e sedie in modo che non siano fruibili in nessun modo dall'utenza e che non siano di intralcio alla pubblica circolazione.

## **ART. 12**

### **Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante**

**1** È fatto obbligo ai proprietari di stabili o di terreni adiacenti al suolo pubblico o suolo aperto a pubblico passaggio, di provvedere con la necessaria frequenza a tenere regolate, secondo i criteri stabiliti dal Codice civile e dal Codice della Strada, le siepi e le piantagioni insistenti sui terreni. Le alberature, le chiome che sporgano sul suolo sopra indicato, dovranno venire mantenute ad altezza non inferiore a m. 2.50 se detto suolo sia transitabile solo ai pedoni e a m. 4.50 se transitabile agli automezzi.

**2** È fatto obbligo ai proprietari di terreni adiacenti al suolo pubblico o privato aperto a pubblico passaggio, di tenere i terreni stessi e i fossati diserbati e di provvedere per questi ultimi, alla pulizia e allo spurgo con la dovuta frequenza.

**3** È fatto obbligo ai proprietari di alberi di alto fusto di eseguire agli stessi un'adeguata manutenzione onde evitare pericolo e/o danni all'ambiente pubblico.

## **ART. 13**

### **Atti contrari al decoro e alla decenza**

**1** In qualsiasi luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, è vietato compiere atti di pulizia personale o soddisfare le naturali esigenze fuori dei luoghi a tale scopo destinati.

**2** È fatto divieto a chiunque, di utilizzare pubbliche fontane per il lavaggio di cicli, auto e motomezzi.

**3** È parimenti fatto divieto di praticare il nuoto e fare il bagno sui corsi d'acqua prospicienti il suolo pubblico.

**4** Le piscine e le adiacenze delle stesse dovranno essere dotate di schermi idonei a non consentire, possibilmente, la vista dei bagnanti da chi transita su suolo pubblico.

## **RT. 14**

### **Manutenzione degli edifici**

**1** I proprietari o i conduttori di edifici, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativa vigente, debbono tenere in buono stato di conservazione

le porte, i serramenti, le insegne, le targhe, le vetrate, l'androne, le scale, le inferriate, le tende e ogni altra cosa esposta alla pubblica vista.

**2** Essi debbono rimuovere, allo scadere del titolo abilitante alla manutenzione o permesso di costruire, qualsiasi genere di impalcatura e macchina edile, utilizzata nell'ambito del cantiere e non più in funzione.

**3** Debbono curare che sia sempre garantita una sufficiente illuminazione degli accessi, delle scale e dei passaggi di uso comune aperti al pubblico.

**4** Essi hanno altresì l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e alla tinteggiatura, alla pulizia dei numeri civici, nonché di tenere in buono stato di efficienza le grondaie e i tubi di gronda o di scarico fino al suolo.

## **ART. 15**

### **Deturpamento di edifici pubblici e privati**

**1** Senza pregiudizio per le sanzioni penali, è proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritti, affissioni, disegni o macchie gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

**2** Qualora i proprietari o i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita d'ufficio senza obbligo di preavviso e con addebito di spese.

**3** Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.

**4** Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti.

## **ART. 16**

### **Lavori e attività artigianali sul suolo pubblico**

**1** Senza autorizzazione del Sindaco, è proibito in luoghi pubblici o di pubblico transito esercitare lavori artigianali.

**2** La lavatura o la riparazione dei veicoli o di altre cose mobili sono di norma vietate.

**3** Sono consentite le riparazioni di breve durata per guasti accidentali di piccola entità o causati da forza maggiore o da caso fortuito.

**4** Lo svolgimento di attività artigianali rumorose non potrà avere luogo nei periodi dell'anno o nelle ore espressamente vietate.

**5** Le attività artigianali per loro natura capaci di determinare inquinamenti di qualsiasi tipo, dovranno essere ubicate in punti del territorio individuati dagli strumenti urbanistici ed essere in tutto conformi alle norme in vigore.

## **ART. 17**

### **Lavatura ed esposizione di biancheria e panni**

**1** La biancheria, i panni, gli indumenti, i tappeti e simili non potranno essere lavati, esposti o appesi fuori dei luoghi privati.

**2** È vietato altresì distendere o appendere gli oggetti suddetti alle finestre, ai terrazzi e balconi prospicienti alle aree pubbliche.

**ART. 18**  
**Battitura di panni e tappeti**

**1** È vietato scuotere, spolverare e battere sul suolo pubblico, o soggetto a pubblico transito, dalle finestre o dai terrazzi, prospicienti le aree pubbliche, tappeti, indumenti, stuoie, stracci, materassi e simili.

**ART. 19**  
**Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi e abitazioni**

**1** La pulizia degli anditi, delle vetrine, delle soglie, degli ingressi e dei marciapiedi antistanti i negozi, gli esercizi e le abitazioni, deve essere eseguita senza arrecare molestia o intralcio ai passanti.

**2** Il Sindaco potrà stabilire, a domanda, in quali orari tali operazioni siano effettuabili.

**ART. 20**  
**Manutenzione e uso degli scarichi pubblici e privati**

**1** È vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possono essere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolo delle acque.

**2** I proprietari degli edifici, gli affittuari e chiunque è nel godimento di un immobile devono provvedere alla manutenzione e al buon funzionamento dei tubi di scarico delle acque in modo da evitare qualsiasi intasamento o dispersione sul suolo pubblico.

**ART. 21**  
**Deposito e asporto dei rifiuti solidi urbani**

**1** I rifiuti solidi urbani dovranno essere conferiti con le modalità nei luoghi e negli orari che saranno stabiliti dal Sindaco con propria Ordinanza o dall'apposito Regolamento Comunale di conferimento raccolta e smaltimento.

**2** È vietato gettare o calare rifiuti, sciolti o in contenitori, nelle strade, nelle piazze o nei corsi d'acqua.

**3** Il conferimento o la raccolta di rifiuti e di materiale di scarto voluminosi o ingombranti, dovranno avvenire secondo quanto stabilito dal Sindaco con propria Ordinanza, o dal Regolamento Comunale di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

**4** Salvo quanto può essere disposto dal Regolamento sopra citato, è vietato accedere ai luoghi destinati al conferimento, deposito, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, senza giustificato motivo, rimanendo comunque vietato rovistare e asportare qualsiasi materiale ivi giacente.

**ART. 22**  
**Trasporto di letame, materiale di espurgo e cose maleodoranti**

**1** Le operazioni di espurgo e trasporto delle materie liquide e solide provenienti da latrine, fogne, fosse di deposito, stalle, dovranno essere effettuate con i criteri, le modalità e negli orari stabiliti dal Sindaco con Ordinanza o dal Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

**2** In ogni caso dovranno essere evitate esalazioni di odori sgradevoli o molesti e la dispersione di materiale trasportato.



### **ART. 23**

#### **Trasporto di materiali di facile dispersione**

**1** Senza pregiudizio di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di circolazione stradale, di igiene e sanità, il trasporto di materiali di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra, sabbia, limature, segature, detriti, fango, acque luride o altro, deve essere effettuato con veicoli adatti al trasporto stesso sul suolo o nell'aria.

### **ART. 24**

#### **Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio**

**1** I proprietari, gli affittuari e gli inquilini delle case e gli esercenti di negozi, di laboratori e di pubblici esercizi, hanno l'obbligo di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio dai marciapiedi antistanti gli immobili di rispettiva competenza e di coprire o cospargere con materiale antisdrucchiolevole le formazioni di ghiaccio sul suolo.

**2** Nel caso di formazioni di ghiaccio sui cornicioni degli edifici o su altri punti dei fabbricati sovrastanti il suolo pubblico o soggetto al pubblico transito, i soggetti di cui al comma precedente dovranno provvedere all'abbattimento dei blocchi di ghiaccio.

**3** In caso di abbondanti nevicate, il Sindaco potrà inoltre ordinare lo sgombero della neve dai tetti, dai terrazzi e dai balconi.

**4** È vietato scaricare o depositare sul suolo pubblico la neve o il ghiaccio provenienti dai luoghi privati, o gettare o spargere acqua che possa gelare.

**5** La neve rimossa dai marciapiedi, caduta o scaricata dagli edifici, non dovrà in nessun caso essere cosparsa o accumulata sulla sede stradale.

### **ART. 25**

#### **Scarico di residui di costruzioni e riparazioni**

**1** Resta vietato eseguire, senza titolo del Comune, lo scarico e il deposito anche temporanei sul suolo pubblico e in aree aperte al pubblico dei residui di costruzioni, ruderi, calcinacci o materiali di sterramento.

**2** Lo scarico e il deposito dei materiali di cui al comma precedente, potranno essere effettuati nei luoghi appositamente destinati o autorizzati dall'Autorità Comunale.

**3** Senza autorizzazione del Comune è vietato asportare i materiali sopra citati dai luoghi appositamente destinati.

**4** Il Sindaco può ordinare la rimozione, anche su aree private esposte al pubblico, di scarichi o depositi effettuati abusivamente o per un tempo superiore a quello consentito.

**5** I trasgressori, oltre a soggiacere alla sanzione pecuniaria, dovranno provvedere alla rimozione del materiale depositato. In caso di inadempienza, previa diffida, la rimozione sarà eseguita d'ufficio a spese del trasgressore.

### **ART. 26**

#### **Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere**

**1** Fatto salvo quanto disposto dalle norme di legge in materia di inquinamento atmosferico e del Regolamento Comunale di Igiene, è proibito sollevare polvere, provocare emissioni di fumo, pulviscolo, limature, fuliggine, vapori, rumori ed esalazioni che arrechino danno o molestia.

**2** Coloro che per motivo della loro attività, debbano compiere operazioni che possano sollevare polvere, provocare fumo, vapore, odori nauseabondi o molesti, o rumori, devono

adottare le cautele necessarie e conformi alla buona tecnica, per evitare o ridurre al minimo ogni inconveniente.

**3** All'interno del centro abitato è sempre vietato bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o altro materiale.

## **ART. 27** **Altri atti vietati**

**1** In tutto il territorio del Comune resta altresì vietato in luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) eseguire la pulizia di persone, di cose e di animali;
- b) gettare o lasciar cadere carta, liquidi, polveri, o altri oggetti;
- c) collocare, senza apposito titolo, addobbi, festoni, luminarie;
- d) lasciar vagare o abbandonare qualsiasi specie di animali;
- e) eseguire qualsiasi gioco che possa costituire pericolo o molestia fuori dei luoghi a ciò destinati;
- f) effettuare pratiche sportive o ricreative pericolose o moleste;
- g) depositare recipienti o cose sotto le pubbliche fontane;
- h) entrare nelle aiuole pubbliche, negli spazi erbosi, nonché cogliere fiori, manomettere piante o comunque danneggiarle, circolare anche con veicoli condotti a mano, a meno che non siano a uso dei bambini, lungo i viali pedonali dei giardini;
- i) sedersi sulle aiuole o sui gradini dei monumenti o di altri edifici, sulle catenelle, sui corrimano, sui parapetti dei ponti;
- l) arrampicarsi sugli alberi, sui pali, sulle inferriate, sugli edifici e sui monumenti;
- m) sdraiarsi o salire sulle panchine sedendosi sullo schienale e appoggiare i piedi sopra la panchina stessa.

**2** Resta altresì vietato:

- a) condurre, nelle località escluse dal Sindaco con apposita Ordinanza, animali molesti o che sporchino i luoghi soggetti a pubblico passaggio, a meno che chi li conduca non sia munito di apposita attrezzatura per l'immediata pulizia del suolo e non provveda a raccogliere e asportare gli escrementi;
- b) introdurre gli animali in tutti gli ambienti e luoghi in cui si effettua preparazione, manipolazione e commercio e la somministrazione per il pubblico di alimenti o bevande.

## **ART. 28** **Caravan, autocaravan, tende, carri abitazione e accampamento**

**1** In tutto il territorio comunale, qualora esistano aree appositamente destinate, è vietata, fuori delle stesse, la sosta per pernottamento in caravan, autocaravan, tende e carri abitazione in genere.

**2** Qualora non esistano o non siano disponibili le aree di cui al comma precedente, il Sindaco potrà vietare la sosta per pernottamento in determinate località o vie del Comune.

**3** Il Sindaco può altresì vietare o limitare il deposito e l'impianto dei mezzi mobili e delle attrezzature sopra citate anche in aree private.

**4** La sosta delle carovane dei nomadi potrà essere consentita solo in località periferiche o negli spazi prestabiliti.

**5** Qualora la presenza delle persone di cui al comma precedente, o per il numero delle stesse, o per motivi di igiene e sanità, possa essere pregiudizievole per la tutela del vicinato, il Sindaco potrà ordinare che le persone, non iscritte nelle liste anagrafiche, abbandonino il territorio comunale unitamente alle proprie cose.

**6** Trascorso il termine fissato per lo sgombero, sarà data esecuzione all'ordine ingiunto a mezzo della forza pubblica.

## **TITOLO IV**

### **QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO**

#### **ART. 29**

##### **Attività rumorose e disturbo delle quiete pubblica**

**1** Fermo restando quanto disposto dall'art. 659 del C.P., in tutto il territorio del Comune, sono valide le disposizioni del Regolamento Comunale di classificazione acustica approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 24 dell'1 luglio 2008.

**2** Particolari deroghe all'orario per le manifestazioni possono essere rilasciate dal Sindaco con l'atto autorizzatorio in occasione di sagre, manifestazioni e ricorrenze particolari.

#### **ART. 30**

##### **Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni**

**1** Fatto salvo quanto previsto dalle leggi di pubblica sicurezza, chi promuove cortei, cerimonie o riunioni in luogo pubblico, deve darne avviso al Sindaco almeno tre giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

**2** Per le manifestazioni che comportano provvedimenti relativi alla viabilità in genere e che per il loro svolgimento implicino limiti o divieti alla circolazione, l'avviso al Sindaco dovrà essere dato almeno dieci giorni prima.

**3** Sono esenti dall'obbligo di cui ai commi precedenti, i comizi elettorali.

#### **ART. 31**

##### **Disposizioni per la profilassi della rabbia e detenzione di cani e gatti**

**1** Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciare il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina presso il Distretto Veterinario dell'ULSS competente per territorio. Presso il settore Veterinario dell'ULSS di competenza è istituita l'anagrafe canina alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro 30 gg dopo essere stati raccolti se randagi; inoltre, ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative, nel rispetto di norme o regolamenti particolari di carattere igienico-sanitario, vigenti, a cui si rinvia.

**2** I gatti che vivono in stato di libertà sul territorio sono protetti.

**3** Le associazioni protezionistiche del Comune e gli Agenti di Polizia Veterinaria provvedono a individuare le zone in cui esistono colonie di detti animali per stabilire i programmi di intervento.

**4** La cattura dei gatti che vivono in libertà è consentita solo per motivi sanitari e di contenimento demografico.

**5** I gatti sterilizzati e individuati con apposito microchip vengono riammessi nel loro gruppo e territorio.

**6** I gatti che vivono in stato di libertà possono essere soppressi solo se gravemente ammalati o incurabili. La soppressione deve essere effettuata esclusivamente da medici veterinari con metodo eutanasi.

**7** La presenza in una civile abitazione di un numero di cani o gatti superiore a cinque, con esclusione dei cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai due mesi, concretizza l'ipotesi di canile o gattile.

**8** Gli animali devono essere tenuti in modo ed in ambienti tali da non arrecare danno ai coabitanti e al vicinato.

**9** I detentori di cani devono provvedere alla loro custodia; gli animali devono inoltre essere mantenuti in condizioni igieniche idonee, provvedendo che essi siano sempre forniti di acqua e adeguato riparo contro il sole, il freddo e le intemperie e, o con qualunque altro strumento di contenzione similare, per ragioni sanitarie o per misure urgenti e solamente temporanee di sicurezza documentabili e certificate dal veterinario curante, che questi consentano ampia libertà di movimento e spostamento.

**10** Gli animali pericolosi appartenenti a specie non domestiche dovranno essere custoditi in gabbie o ricoveri preventivamente riconosciuti idonei dal Settore Veterinario dell'ULSS, al fine di non pregiudicare la salute degli stessi animali e di evitare, oltre al diffondersi di eventuali malattie infettive, qualsiasi pericolo per l'incolumità delle persone (art. 672 C.P.).

**11** Nelle vie e nei luoghi aperti al pubblico i cani devono essere condotti al guinzaglio e il detentore deve essere munito di idonea museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali su richiesta delle autorità competenti; la museruola dovrà essere di materiale idoneo in modo da impedire al cane di nuocere.

**12** I cani di grande mole o di indole aggressiva possono circolare solo se tenuti con corto e solido guinzaglio (max 1,5 m) e il detentore deve essere munito di altrettanto solida museruola da applicare immediatamente al cane in caso di rischio per l'incolumità delle persone o di altri animali.

**13** I cani non possono essere condotti nei locali pubblici, salvo il caso dei cani guida per i ciechi (L. 25.8.1988 n. 376), nei mezzi di trasporto pubblico devono essere tenuti con la museruola e al guinzaglio.

**14** Se un cane viene lasciato in un autoveicolo in sosta, è obbligatorio disporre i finestrini in modo tale da permettere una opportuna ventilazione all'interno, evitando al tempo stesso che l'animale possa fuoriuscire con la testa.

**15** La persona che conduce il cane deve evitare che il medesimo insudici con gli escrementi, marciapiedi, portici, strade, camminamenti, aiuole e aree verdi, in tal caso dovrà provvedere al recupero dello sterco e alla sua eliminazione nei modi consentiti.

**16** È vietato tenere, condurre o lasciare entrare i cani e gatti e altri animali d'affezione nei luoghi destinati all'esercizio del culto, nei cimiteri, negli ospedali, nei macelli, nei laboratori per la produzione e la lavorazione degli alimenti, negli spacci, nei depositi di generi alimentari, nei teatri, nei cinematografi, nelle piscine, nei parchi gioco dei giardini pubblici, negli stadi e negli istituti e scuole di ogni ordine e grado.

**17** Sono esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola, i cani da guardia esclusivamente entro i limiti dei luoghi da sorvegliare, non aperti al pubblico, purché i detti luoghi siano recintati in modo da impedire che la testa del cane possa sporgere e offendere. Sono pure esenti dall'uso del guinzaglio e della museruola, i cani dei pastori e quelli da caccia quando vengono utilizzati per svolgere la suddetta attività, nonché i cani delle forze armate e della Polizia quando sono utilizzati per servizio.

**18** Temporanei esoneri dall'obbligo della museruola sono concessi, a richiesta del proprietario, dal veterinario responsabile del Distretto Veterinario di base, che accerterà le condizioni che non consentono l'uso della museruola senza danno per l'animale. Si intende che questi cani dovranno essere condotti al guinzaglio.

**19** È vietato disfarsi di cani, gatti o altri animali domestici o mansuefatti, abbandonandoli in qualsiasi luogo pubblico o privato.

**20** Le persone che raccolgono un cane dovranno immediatamente segnalare il ritrovamento al Servizio Veterinario dell'ULSS competente.

**21** L'animale se non reclamato, può essere adottato o collocato presso altri, entro 60 giorni dalla raccolta.

**22** In caso di mancata adozione o collocamento, l'animale sarà consegnato al canile convenzionato.

**23** Il servizio di cattura, sequestro e custodia, riscatto, cessione, è effettuato dal servizio per la profilassi antirabbica del Settore Veterinario secondo le modalità previste nel regolamento di organizzazione dell'ULSS competente.

**24** Il servizio per la profilassi antirabbica deve essere effettuato in modo da garantire il rispetto per gli animali.

**25** Sono catturati e trasportati nella struttura di cui sopra, qualora il proprietario o detentore non possa nel limite del possibile essere individuato:

- a) i cani vaganti per l'eventuale successiva individuazione del proprietario;
- b) i cani sprovvisti di microchip.

**26** I cani randagi catturati, vengono muniti di micro chip a cura del Settore Veterinario dell'ULSS competente trascorsi 60 giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche.

**27** Prima della scadenza del termine di cui al precedente comma possono essere ceduti in affidamento temporaneo con impegno da parte degli affidatari di restituirli ai proprietari che li richiedessero entro 60 giorni.

**28** La cattura dei cani randagi è di competenza del servizio antirabbico istituito presso il Settore Veterinario dell'ULSS di competenza.

**29** L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità né per la salute, né per l'indole degli animali ceduti.

**30** Ai detentori o possessori di cani e gatti è fatto obbligo di sorvegliare costantemente lo stato sanitario dei propri animali e di denunciare immediatamente al servizio veterinario dell'ULSS qualunque segno, anche solo sospetto, che possa essere attribuito alla rabbia (cambiamento di umore, rifiuto del cibo e dell'acqua, impossibilità a deglutire, alterazione della voce, abbondante salivazione, tendenza all'aggressione, paralisi di parte o di tutto il corpo).

**31** Si fa obbligo di provvedere a che l'animale non possa nuocere a persone o ad altri animali e non possa fuggire.

**32** È assolutamente vietata l'uccisione dell'animale soprattutto quando questi abbia morsicato persone o animali.

**33** Si applicano le disposizioni previste dal vigente Regolamento di Polizia Veterinaria secondo la gradualità di intervento ivi prevista.

**34** In caso di morsicatura da cane o gatto si devono osservare le seguenti norme di comportamento:

- a) la persona morsicata, dopo le prime cure del caso, deve segnalare immediatamente al distretto veterinario di base nel cui territorio è avvenuta la morsicatura l'accaduto con tutte le notizie utili al fine di rintracciare l'animale che ha morso;
- b) il medico che abbia prestato l'assistenza ad una persona morsicata ha l'obbligo di raccogliere tutte le notizie circostanziali e di darne immediata comunicazione al distretto veterinario di base dove è avvenuta la morsicatura;
- c) il proprietario dell'animale che ha morso segnalerà a sua volta con la medesima procedura il fatto, mettendo allo stesso tempo a disposizione il proprio animale per il prescritto periodo di osservazione;
- d) il responsabile del distretto veterinario di base nel caso di irreperibilità dell'animale che ha morso deve informare immediatamente il Presidio veterinario multizonale, che provvederà a svolgere le opportune indagini e prenderà i provvedimenti di competenza informandone allo stesso tempo gli interessati.

**35** Cani e gatti, allorché, pur non avendo morsicato, presentino sintomi riferibili alla rabbia, saranno isolati presso il canile sanitario o convenzionato.

**36** Gli animali che presentano tali sintomi saranno mantenuti in vita al fine di permettere la formulazione della diagnosi, sempreché ciò non rappresenti pericolo alcuno.

**37** Sono sottoposti a vigilanza veterinaria gli ambulatori per piccoli e grandi animali, i laboratori veterinari, i locali per la toilettatura dei cani, i canili gestiti da privati, da Enti o Associazioni a scopo di allevamento, di commercio, di addestramento, e di ricovero, i negozi in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa rilasciata dal Comune per la vendita di animali domestici ed esotici, e gli ambulanti con i loro rispettivi depositi.

**38** L'esercizio di tali attività è subordinato ad autorizzazione sanitaria, previa istruttoria del settore Veterinario dell'ULSS, al quale gli interessati devono presentare la domanda.

**39** La direzione e la responsabilità dell'esercizio degli ambulatori e laboratori veterinari devono essere assunte da un medico veterinario.

**40** I titolari delle attività di cui al precedente comma 40, già in esercizio, dovranno, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria, adeguare, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i locali, gli impianti e le attrezzature ai requisiti previsti dall'apposito regolamento dell'ULSS di competenza.

**41** Gli allevatori ed i commercianti di cani devono tenere un registro delle vendite e comunicare al competente Settore Veterinario dell'ULSS competente il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro 30 gg dalla vendita dell'animale.

**42** Il registro dovrà essere tenuto aggiornato e dovrà essere messo a disposizione del personale incaricato di attività ispettiva e di vigilanza della ULSS competente in occasione di controlli che saranno effettuati per rilevare le condizioni igieniche dei locali e degli impianti e lo stato di salute e le condizioni di custodia e di mantenimento degli animali.

**43** Ogni qualvolta un cane venga venduto o ceduto, la direzione del canile o l'esercente o il venditore ambulante dovranno comunicare all'Ufficio tributi del Comune di destinazione il nome, il cognome e l'indirizzo del nuovo possessore, a mezzo di apposito modulo.

**44** Ogni caso di morte dei cani registrati dovrà essere subito segnalato al Presidio veterinario multizonale il quale provvederà al ritiro dell'animale, a norma dei precedenti commi.

## **ART. 32** **Mestieri girovagli**

**1** Fatto salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza, i mestieri girovagli, come cantante, suonatore, giocoliere, fotografo, disegnatore sul suolo, lustrascarpe e simili sono vietati senza permesso del Comune.

## **ART. 33** **Trasporto di oggetti**

**1** Il trasporto a mano di oggetti pesanti o voluminosi o pericolosi deve essere fatto con le opportune cautele e da persone idonee.

**2** Gli oggetti acuminati o taglienti, come vetri, ferri appuntiti, debbono essere muniti degli opportuni ripari durante il trasporto.

## **ART. 34** **Circolazione e trasporto di animali pericolosi**

**1** È vietata la circolazione o il trasporto di animali pericolosi se non rinchiusi in apposite e idonee gabbie.

## **ART. 35** **Deposito di cicli e altri veicoli**

**1** È vietato depositare cicli e altri veicoli sotto i portici, sui marciapiedi, nei sottopassi, a ridosso delle vetrine o di altri accessi ai locali, case, negozi, nonché in altri luoghi dove possano arrecare intralcio. In caso di impossibile e pronta reperibilità del proprietario, gli stessi possono essere rimossi d'ufficio con addebito di ogni spesa.

## **ART. 36**

### **Pericolo di caduta totale o di parti del fabbricato**

- 1** Oltre a quanto prescritto nel titolo terzo del presente regolamento per la pulizia, il decoro e l'ordine del centro abitato, ogni edificio e le sue pertinenze devono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitare pericoli e danni.
- 2** Particolare diligenza deve essere rivolta alla buona conservazione dei camini, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti e delle grondaie.
- 3** Qualora si verificano improvvisi pericoli di caduta di fabbricati o di parti di essi, i proprietari e coloro che hanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere a predisporre immediatamente gli opportuni segnali e ripari a tutela della pubblica e privata incolumità e di darne contestuale avviso all'Autorità Comunale.
- 4** È fatto obbligo, inoltre, ai proprietari (e a coloro che hanno in godimento) degli immobili abbandonati o non abitati di adottare ogni misura e protezione, affinché all'interno degli stessi non possano accedere persone estranee ed ivi stabilirvi la propria dimora o permanenza in qualsiasi forma o durata.
- 5** Il Sindaco, a tutela della privata e pubblica incolumità, può adottare i provvedimenti del caso anche d'ufficio, in caso di urgenza o di inattività dei responsabili, di cui sopra.

## **ART. 37**

### **Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati**

- 1** Gli oggetti di ornamento, come vasi, cassette di fiori, gabbie e altri oggetti, collocati anche occasionalmente sui balconi, terrazzi o appesi alle pareti, debbono essere assicurati in modo tale da evitare che possano cadere sui luoghi pubblici o di uso pubblico.
- 2** L'innaffiamento o l'irroramento dei fiori o delle piante sui balconi, sui terrazzi, o in altro luogo privato, deve essere fatto in modo che l'acqua o altri liquidi non cadano su suolo di pubblico transito.

## **ART. 38**

### **Protezione in occasione di lavori**

- 1** I marmisti, gli scalpellini, i muratori, i pittori, i decoratori e gli operai in genere, quando lavorano sullo spazio pubblico o nelle adiacenze di luoghi aperti al pubblico, devono provvedere al collocamento di idonei ripari atti ad impedire che strumenti, schegge, detriti, polvere e colori possano cadere sui passanti e che il lavoro sia comunque causa di danno o molestia al pubblico.

## **ART. 39**

### **Protezione di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse**

- 1** I pozzi e le cisterne devono avere le bocche o le sponde munite di idoneo parapetto di chiusura o di altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali e oggetti in genere.
- 2** Gli scavi, le cave e le fosse, esistenti in luoghi accessibili, devono essere opportunamente segnalate e delimitate a tutela della pubblica incolumità.

**ART. 40**  
**Aperture di botole e chiusini**

- 1** Sul suolo pubblico o aperto al pubblico è vietato sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti senza il permesso del Comune.
- 2** Le operazioni indicate nel comma precedente possono venire autorizzate con l'osservanza delle opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.

**ART. 41**  
**Pitture e verniciature fresche**

- 1** Le vetrine, le porte, le cancellate, i muri e altri manufatti ubicati su spazi pubblici o aperti al pubblico passaggio, dipinti o verniciati o lubrificati di fresco, dovranno essere opportunamente segnalati o riparati.

**ART. 42**  
**Esposizioni e mostre**

- 1** Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, il Sindaco potrà vietare o subordinare a particolari prescrizioni le esposizioni o mostre di qualsiasi genere, effettuate anche in locali privati prospicienti luoghi di pubblico transito, pericolosi per la pubblica incolumità.

**ART. 43**  
**Installazione di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento**

- 1** L'installazione di tralicci, di pali di sostegno, di intelaiature, di ponti di fabbrica, di gru o di altri impianti di sollevamento deve essere effettuata secondo le regole della buona tecnica in modo da evitare pericoli a chi si trovi sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
- 2** Tali impianti, anche se effettuati su aree private, debbono essere ancorati solidamente e disposti in modo da impedire la loro caduta sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio o sulle altre proprietà.
- 3** I bracci delle gru, nei momenti di inattività, debbono essere lasciati in modo da offrire la minima resistenza al vento.
- 4** Resta salvo quanto previsto dalle norme per la prevenzione degli infortuni.

**ART. 44**  
**Carichi sospesi**

- 1** Le manovre con carichi sospesi sopra aree pubbliche o aperte al pubblico non possono essere effettuate senza autorizzazione del Comune.
- 2** Le autorizzazioni vengono concesse nei casi di necessità e nei limiti indispensabili in relazione ai lavori da eseguire.



**ART. 45**  
**Recinzioni**

**1** Le recinzioni confinanti con le aree pubbliche o aperte al pubblico debbono essere prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati fino all'altezza di metri 2,50. Nel caso che all'interno delle recinzioni costituite da cancellate si trovino cani in libertà, queste dovranno essere integrate con rete metallica idonea a impedire agli animali la possibilità di azzannare i passanti attraverso le sbarre della cancellata.

**ART. 46**  
**Luminarie e cavi elettrici**

**1** Le luminarie e gli altri addobbi luminosi, i cavi volanti per la conduzione dell'energia elettrica in via precaria o provvisoria, possono essere installati previa autorizzazione del Comune.

**2** Le installazioni di cui al comma precedente debbono essere eseguite secondo le regole della buona tecnica per evitare incidenti e danni alle persone e alle cose. Gli attraversamenti in superficie dovranno essere protetti adeguatamente.

**ART. 47**  
**Manomissione o uso improprio di segnali acustici e luminosi**

**1** È vietato alle persone non autorizzate usare o manomettere gli apparati per la regolazione della circolazione stradale o imitare i segnali acustici o luminosi d'uso degli addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso.

**ART. 48**  
**Detenzione e deposito di materie infiammabili**

**1** Salvo quanto previsto dalle norme di pubblica sicurezza e per la prevenzione di incendi, è vietato detenere nelle case e loro pertinenze, nei negozi, nelle botteghe e negli esercizi in genere, materie liquide, solide o gassose facilmente infiammabili, in quantità superiore a quelle d'uso corrente per fini domestici, per il tipo di locale o dell'esercizio.

**2** Fatto salvo quanto previsto da altre norme di legge, il Sindaco, con apposita ordinanza, potrà vietare o stabilire le modalità per la detenzione e il deposito di materiali combustibili solidi, liquidi o gassosi anche in luoghi privati.

**ART. 49**  
**Contatori del gas e bombole**

**1** Salvo diverse disposizioni di legge previste per la potenzialità e quantità, i contatori di gas e le bombole devono essere collocati in locale aerato direttamente dall'esterno, con esclusione del vano scale.

**2** È fatto assoluto divieto di depositare od utilizzare bombole con peso specifico superiore a 0,8 Kg in locali interrati o seminterrati.

**3** Quando risulti possibile, in relazione alla ubicazione e struttura del locale, i contatori e le bombole devono essere collocati all'aperto. Per la rivendita di gas liquefatto in bombole è fatto divieto assoluto di deposito e commercio nel centro abitato.

**5** Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materie, l'interessato dovrà avanzare domanda all'Autorità comunale, la quale prescriverà, con il rilascio del permesso, le condizioni da osservarsi, conforme parere dell'apposita Commissione Provinciale sugli esplosivi e materie infiammabili.

**6** Le industrie, opifici, depositi, magazzini ed esercizi di vendita ove si manipolano e depositano sostanze che presentano pericolo d'incendio o di esplosione (di cui allegato n. 1 del decreto 15.03.1949, n. 8535 e successive modificazioni ed integrazioni) sono soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi da parte del Comando Vigili del Fuoco e della Commissione Provinciale a ciò deputata.

**7** Tale certificato dovrà essere esposto insieme con le licenze degli esercizi e presentato a ogni richiesta degli Agenti di P.S. o dei Vigili del Fuoco.

**8** In caso di ampliamenti, come pure nel caso di modifiche ambientali, è obbligatorio richiedere al predetto Comando, una visita di controllo.

**9** Le visite di controllo dovranno essere eseguite ogni anno nelle autorimesse e negli esercizi che fabbricano, manipolano e detengono in deposito sostanze esplosive e infiammabili di 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> categoria delle norme tecniche suggerite dalla Commissione Consultiva per gli esplosivi e gli infiammabili del Ministero dell'Interno.

## **ART. 50**

### **Apposizione targhe degli amministratori di condominio e indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza**

**1.** In applicazione della Legge 11/12/2012, n. 220, art. 9, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche a terzi, gli amministratori di condominio sono tenuti e obbligati ad affiggere una targhetta, di dimensioni massime inferiori a 300 cmq, da eseguirsi in plexiglass trasparente o ottone riportante le loro generalità, il domicilio e i recapiti, telefonici e di posta elettronica e comunque tutte le indicazioni previste dalla normativa precitata.

In mancanza dell'amministratore, la targa dovrà riportare i dati della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'Amministratore. L'avvenuta apposizione della targa e i dati ivi riportati devono essere comunicati all'Ufficio Polizia Locale entro e non oltre 30 gg. dalla precitata apposizione. Eventuali modificazioni di tali dati o della figura dell'Amministratore di condominio devono essere comunicate all'Ufficio Polizia Comunale entro e non oltre 30 gg. dall'intervenuta variazione provvedendo al contempo ad aggiornare la targa condominiale.

**2.** L'apposizione della targhetta, per coloro che non avessero ancora provveduto, dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo e non comporterà il bisogno di chiederne l'autorizzazione all'installazione.

**3.** Per i condomini di nuova costruzione, i termini di cui al precedente comma, decorrono dalla data dell'agibilità dell'edificio.

**4.** Le targhette di cui al comma 1 sono esenti dal pagamento dell'imposta pubblicitaria.

**5.** Coloro che gestiscono negozi, botteghe, laboratori, pubblici esercizi, sono autorizzati a collocare all'esterno dell'edificio, in prossimità dell'ingresso principale, sulle saracinesche, o in altro luogo facilmente visibile, una targa delle dimensioni massime di cm.19x13 contenente la scritta: "In caso di emergenza chiamare: \_\_\_\_\_" seguita dal cognome e nome, indirizzo e numero di telefono della persona alla quale sia possibile rivolgersi, quando i locali sopra indicati siano chiusi o temporaneamente disabitati.

**6.** Il Sindaco con propria ordinanza potrà rendere obbligatoria l'esposizione delle targhe di cui ai commi precedenti.

**7.** Nel caso di inottemperanza a quanto sopra, saranno applicate agli interessati le sanzioni stabilite dal successivo art. 56, con pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento, di una somma compresa tra un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi della Legge n. 689/1981.

8. La targa da apporre su palazzi vincolati dovrà ottenere preventivamente il nulla osta dalla competente Soprintendenza.

#### **ART. 51**

##### **Altri divieti per la prevenzione di incidenti e di esplosioni**

- 1** Allo scopo di prevenire incendi ed esplosioni, è vietato:
  - a)** usare, manipolare o travasare a contatto del pubblico, prodotti esplosivi e gas al di fuori dei luoghi a ciò destinati e autorizzati;
  - b)** usare fiamme libere per lavori in impianti, in cisterne, in tubazioni in cui possono esservi tracce di prodotti infiammabili o esplodenti;
  - c)** far uso di fiamme in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nei boschi, nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea o arbustiva, o nelle loro vicinanze. È vietato accendere fuochi in centro abitato o nelle vicinanze di abitazioni che rechino disturbo con il fumo;
  - d)** depositare in luoghi di pubblico transito recipienti, serbatoi, cisterne contenenti sostanze infiammabili o esplodenti o loro residui, nonché stazionare con veicoli, usati o adibiti per il trasporto delle suddette sostanze, nelle adiacenze di fabbricati o di altri luoghi frequentati da persone;
  - e)** porre, lasciar cadere o disperdere sul suolo pubblico materie infiammabili che possono essere causa di inquinamento o di incendio;
  - f)** impedire o intralciare in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, l'accesso o l'uso di mezzi installati o predisposti per la prevenzione di incendi.

#### **ART. 52**

##### **Accensione di fuochi d'artificio**

**1** Su tutto il territorio comunale è consentita unicamente l'accensione di fuochi artificiali (pirotecnici) a basso impatto acustico e/o silenziosi che generano effetti luminosi senza rumore, eventualmente abbinati a melodie musicali, salvo diversa autorizzazione del Sindaco.

**2** Ove si configuri la realizzazione di uno spettacolo da autorizzare ex art. 57 del T.U.L.P.S., l'autorità locale di P.S. può imporre prescrizioni che limitino gli effetti (es. in altezza) o il calibro degli artifici impiegati, per motivi di sicurezza del volo oppure per motivi di sicurezza e incolumità pubblica indotti dalla conformazione dei luoghi. Inoltre, deve effettuare una serie di verifiche e imporre, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S., le numerose prescrizioni indicate nella Circolare del Ministero dell'Interno n. 559/C.25055.X.A.Mass del 15.01.2001.

**3** La richiesta di licenza per l'accensione di fuochi d'artificio ex art. 57 T.U.L.P.S. dovrà pervenire agli uffici comunali almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'evento da parte della persona incaricata all'allestimento ed esecuzione dello spettacolo pirotecnico, indicandone l'orario d'inizio e la durata.

**4** All'interno del territorio comunale può essere effettuato un solo spettacolo pirotecnico al mese; nel solo mese di agosto potrà essere autorizzato un altro spettacolo oltre a quello previsto per i festeggiamenti della Fiera Patronale.

**6** La durata dello spettacolo pirotecnico dovrà essere contenuta entro un massimo di 15 (quindici) minuti e concludersi in ogni caso entro le ore 23:30; solo lo spettacolo pirotecnico rientrante nei festeggiamenti della Fiera Patronale non è tenuto a osservare dette limitazioni di durata ed orario.

**ART. 53**  
**Uso delle risorse idriche potabili**

1 Qualora sia necessario regolamentare o limitare l'uso delle risorse idriche, onde evitare disagi alla collettività, il Sindaco potrà vietare o disciplinare l'uso di acqua potabile della rete idrica pubblica per innaffiare orti e giardini, per lavare veicoli o per altre attività di volta in volta individuate con apposita ordinanza.

**TITOLO V**

**COMMERCIO FISSO E AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI**

**ART. 54**  
**Obbligo di vendita**

1 Coloro che esercitano il commercio non possono, senza giustificato motivo, rifiutare la vendita della merce secondo gli usi e nelle quantità normalmente richieste dai consumatori.

**ART. 55**  
**Condizione dei locali e delle attrezzature di vendita**

1 Salvo quanto previsto dalle norme di igiene e sanità, i locali adibiti al commercio e i pubblici esercizi, i laboratori, debbono essere mantenuti costantemente puliti, in stato decoroso e, quando siano aperti al pubblico, sufficientemente illuminati.

2 Nei locali indicati nel comma precedente non possono essere assunti comportamenti né essere svolte attività incompatibili con la destinazione del locale o dell'esercizio.

3 Gli esercenti il commercio ambulante con posto fisso debbono servirsi di un banco decoroso e tenerlo con cura.

4 Le tende in genere, interne o esterne, debbono essere tenute in buono stato di pulizia e di manutenzione.

**TITOLO VI**

**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI E  
PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

**ART. 56**  
**Sanzione, accertamento, contestazione, definizione**

1 Le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 75,00 (settantacinque/00) ad euro 500,00 (cinquecento/00) ai sensi e con le modalità stabilite dalla Legge 689/1981 e ss.mm.ii.

2 Per l'accertamento delle trasgressioni, la contestazione, la notificazione delle medesime e per la definizione degli accertamenti, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si osservano, in quanto applicabili, le norme del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale e della legge 24.11.1981 n. 689 e successive modificazioni.

**ART. 57**  
**Rimessione in pristino**

**1** Quando la trasgressione abbia recato danni al Comune, il Sindaco può ordinare al trasgressore e alle persone civilmente obbligate o solidamente responsabili la rimessa in pristino o l'eliminazione delle conseguenze dannose, entro un congruo termine.

**2** In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti lavori d'ufficio, addebitando le spese agli interessati.

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ART. 58**  
**Abrogazione di norme preesistenti**

**1** Il presente regolamento abroga il regolamento di Polizia Urbana, approvato con delibera consiliare n. 46 in data 29.07.1932 e successive modifiche e integrazioni.

**ART. 59**  
**Entrata in vigore**

**1** Il presente Regolamento entrerà in vigore previa approvazione con le procedure di cui all'art. 9 comma 1 dello statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 29 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni.

## INDICE

### TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- 1 - Disciplina dei Servizi di Polizia Urbana
- 2 - Esecuzione dei servizi di Polizia Urbana
- 3 - Richiesta e rilascio di concessioni ed autorizzazioni
- 4 - Esposizione e validità dei titoli
- 5 - Sospensione, revoca e decadenza dei titoli

### TITOLO II OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO O PRIVATO APERTO AL PUBBLICO TRANSITO

- 6 - Occupazione del suolo pubblico

### TITOLO III NETTEZZA, DECORO ED ORDINE DEL CENTRO ABITATO

- 7 - Decoro degli spazi pubblici
- 8 - Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione
- 9 - Zona urbana di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento
- 10 - Procedure per l'adozione dell'ordine di allontanamento
- 11 - Pulizia delle aree date in concessione e delle aree antistanti i negozi e gli esercizi pubblici
- 12 - Estirpamento dell'erba e cura delle siepi e delle piante
- 13 - Atti contrari al decoro e alla decenza
- 14 - Manutenzione degli edifici
- 15 - Deturpamento degli edifici pubblici e privati
- 16 - Lavori ed attività artigianali sul suolo pubblico
- 17 - Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
- 18 - Battitura di panni e tappeti
- 19 - Pulizia di anditi, vetrine, negozi, esercizi ed abitazioni
- 20 - Manutenzione ed uso degli scarichi pubblici e privati
- 21 - Deposito ed asporto dei rifiuti solidi urbani
- 22 - Trasporto letame, materiali di espurgo e cose maleodoranti
- 23 - Trasporto di materiale di facile dispersione
- 24 - Sgombero della neve e delle formazioni di ghiaccio
- 25 - Scarico di residui di costruzioni e riparazioni
- 26 - Emissioni di fumo ed esalazioni - polvere
- 27 - Altri atti vietati
- 28 - Caravan, autocaravan, tende, carri abitazioni e accampamento

### TITOLO IV QUIETE E SICUREZZA NEL CENTRO ABITATO

- 29 - Attività rumorose disturbo delle quiete pubblica
- 30 - Cortei, cerimonie, riunioni e manifestazioni
- 31 - Disposizioni per la profilassi della rabbia e detenzione cani e gatti
- 32 - Mestieri girovaghi
- 33 - Trasporto di oggetti

- 34 - Circolazione e trasporto di animali pericolosi
- 35 - Deposito di cicli ed altri veicoli
- 36 - Pericolo di caduta totale o di parti di fabbricato
- 37 - Collocamento di oggetti di ornamento e di cose mobili in luoghi privati
- 38 - Protezioni in occasioni di lavori
- 39 - Protezioni di pozzi, cisterne, scavi, cave e fosse
- 40 - Apertura di botole e chiusini
- 41 - Pitture e verniciature fresche
- 42 - Esposizioni e mostre
- 43 - Installazioni di tralicci, gru e altri impianti di sollevamento
- 44 - Carichi sospesi
- 45 - Recinzioni
- 46 - Luminarie e cavi elettrici
- 47 - Manomissione o uso improprio di segnali acustici e luminosi
- 48 - Detenzione e deposito di materie infiammabili
- 49 - Contatori del gas e bombole
- 50 - Apposizione targhe degli amministratori di condominio e indicazione del recapito di persone per i casi di emergenza
- 51 - Altri divieti per la prevenzione di incidenti e di esplosioni
- 52 - Accensione di fuochi d'artificio
- 53 - Uso delle risorse idriche potabili

**TITOLO V**  
**COMMERCIO FISSO ED AMBULANTE - ESERCIZI PUBBLICI**

- 54 - Obbligo di vendita
- 55 - Condizioni dei locali e delle attrezzature di vendita

**TITOLO VI**  
**NORME DI PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO DELLA TRASGRESSIONE**  
**E PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**

- 56 - Sanzione, Accertamento, contestazione, definizione
- 57 - Rimessione in pristino

**TITOLO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

- 58 - Abrogazione di norme preesistenti
- 59 - Entrata in vigore

**Elenco strade articolo 9**

Zona urbana di particolare rilevanza dove opera l'ordine di allontanamento

**Elenco strade centro storico:**

Via Maggiore  
Via Pescheria  
Vicolo Chiesa  
Via delle Officine  
Via Elisea  
Via Chiodare  
Via Ortazzo  
Via Terme  
Via Traversa Terme

**Stazione Ferroviaria e fermate autolinee**

Stazione F.S. e fermate autobus in Via Maggiore

**Luoghi di culto**

Chiesa di San Giacomo in Viale Colli e Pieve di San Giacomo in Via Maggiore

**Museo, biblioteca e edifici storici**

Museo della navigazione interna, Biblioteca, Castello del Catajo e Villa Emo

**Aree a verde**

Parco Pietro d'Abano

**Scuola dell'infanzia**

"Maria Ausiliatrice" Viale Roma

**Scuola primaria e di primo grado**

"G. Marconi" e "A. Volta" Piazza Don Marco Romano

**Supermercati**

Viale Galzignana e Viale G. Matteotti